SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 108

Ministero dell'interno

DECRETO 23 aprile 2007.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2007 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

07A03868

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 aprile 2007.

Revoca parziale del decreto 7 marzo 2007 relativo al trasferimento di notaio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Letta l'istanza del notaio Gisolfi Italo diretta ad ottenere la revoca del decreto dirigenziale del 7 marzo 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2007, nella parte relativa al suo trasferimento alla sede di Capri (d.n. Napoli);

Considerato che la domanda è fondata su gravi e sopravvenuti motivi, determinati dallo stato di salute dell'istante, come risulta dalla certificazione medica allegata;

Ritenuto che nella specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha sostituito il quarto comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

È revocato il decreto dirigenziale del 7 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2007 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Gisolfi Italo alla sede di Capri.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

07A03926

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 gennaio 2007.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2006/78/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006 e 9 maggio 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE e 2005/80/CE;

Vista la direttiva 2006/78/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare

al progresso tecnico l'allegato II, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 271 del 30 settembre 2006;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 60627 del 22 novembre 2006;

Decreta

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche contenute nell'allegato del presente decreto.

2. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 369

ALLEGATO

1) All'Allegato II della legge n. 713/1986 il numero d'ordine 422 è sostituito dal seguente: «422. I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, e gli ingredienti da essi derivati».

07A03925

DECRETO 26 febbraio 2007.

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 2006) e dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006);

Vista la direttiva 2006/59/CE della Commissione del 28 giugno 2006, recante modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotion, metidation e oxamil;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotion, metidation e oxamil;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta dell'8 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotion, metidation ed oxamil, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva carbaril, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva deltametrina, indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 4.

I nuovi limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2006, fatta eccezione per l'oxamil, i cui nuovi limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2007.

Art. 5.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive carbaril, deltametrina endosulfan, fenitrotion e metidation indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 febbraio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 11

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 30 dicembre 2006, fatta eccezione per l'oxamyl i cui limiti decorrono dal 30 dicembre 2007.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CARBARIL (insetticida)	Olive (da tavola), olive (da olio).........	5	
	Altra frutta.........	0,05*	
	Pomodori.........	0,5	
	Altri ortaggi.........	0,05*	
	Legumi da granella.........	0,05*	
	Semi oleaginosi.........	0,05*	
	Patate.........	0,05*	
	Tè.........	0,1*	
	Luppolo.........	0,1*	
	Riso.........	1	
	Altri cereali.........	0,5	
	Tabacco.........	3	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
DELTAMETRINA (cis-deltametrina) (a) (insetticida)	Mele, ciliegie, uve da tavola e da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), uva spina, kiwi………………...............	0,2	(a) LMR validi fino al 1° novembre 2007, in attesa della revisione del fascicolo dell'allegato III nel quadro della direttiva 91/414/CEE e dell'ulteriore registrazione dei formulati di deltametrina a livello nazionale.
	Altre pomacee e drupacee…………….......	0,1	
	More, lamponi, ribes, (rosso, nero e bianco)……………………………………	0,5	
	Olive (da tavola), olive (da olio)……….	1	
	Altra frutta……………………………....	0,05*	
	Agli, cipolle, scalogni, cipolline, cavoli a infiorescenza, caveoli a testa, carciofi…………………………………..	0,1	
	Pomodori, melanzan, okra (gombo)……	0,3	
	Altri ortaggi a frutto, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile, legumi freschi, porri……………………………	0,2	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche……………………	0,5	
	Altri ortaggi...	0,05*	
	Legumi da granella……….…………….	1	
	Semi di colza, semi di senape	0,1	
	Altri semi oleaginosi……………….…....	0,05*	
	Patate……………………………………..	0,05*	
	Tè………………………………………..	5	
	Luppolo……………………………….....	5	
	Cereali…………………………………..	2	
	Erba medica…………………………….	0,1	
	Barbabietola da zucchero………………	0,5	
	Tabacco……………………………….....	0,5	
	Farina bianca…………………………....	0,3	
	Farina integrale………………………..	1	
	Crusca……………………………….…...	3	
ENDOSULFAN (insetticida)	Pere……….…………………………….	0,3	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan.
	Uve da tavola e da vino………………....	0,5	
	Frutta a guscio (con o senza guscio)……	0,1*	
	Altra frutta..	0,05*	
	Pomodori…...………………………….	0,5	
	Peperoni………………………………....	1	
	Altri ortaggi...	0,05*	
	Legumi da granella……………………..	0,05*	
	Semi di soia…………………………….	0,5	
	Semi di cotone………………………….	5	
	Altri semi oleaginosi………………….....	0,1*	
	Patate…………………………………....	0,05*	
	Tè………………………………………..	30	
	Luppolo……………………………….....	0,1*	
	Cereali………………………………….	0,05*	
	Barbabietola da zucchero………………	0,2	
	Foraggere leguminose…………………..	0,1	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)………..………	3	
	Tabacco……………………………….....	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENITROTION (insetticida)	Frutta……………………………………... Ortaggi…………………………………… Legumi da granella………..…………… Semi oleaginosi....……………………... Patate…………………………………... Tè………………………………………. Luppolo………………………………. Cereali…………………………………. Barbabietole da zucchero……………… Tabacco………………………………..	0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,5 0,02* 0,01* 0,5 0,5	
METIDATION (insetticida)	Agrumi………………………………… Pesche (comprese pesche noci e altri ibridi)…………………………………... Prugne…………………………………….. Olive (da olio), olive (da tavola)………. Frutta a guscio (con o senza guscio)…… Altra frutta.. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi…………………………………... Legumi da granella……………………... Semi di colza………………………….... Altri semi oleaginosi………………….... Patate………………………………….... Tè………………………………………. Luppolo………………………………... Cereali………………………………….	2 0,05 0,2 1 0,05* 0,02* 0,02* 0,02* 0,05 0,02* 0,02* 0,1* 0,1* 0,02*	
OXAMIL (b) (nematocida – insetticida)	**Valori in vigore dal 30.12.2007** Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)…………………………………... Altra frutta.. Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini………………………………... Zucchine……………………………….. Altri ortaggi.. Legumi da granella…………………… Semi oleaginosi………………………...... Patate…………………………………... Tè………………………………………. Luppolo………………………………... Cereali…………………………………. Barbabietole da zucchero……..……….	0,02 0,01* 0,02 0,03 0,01* 0,01* 0,02* 0,01* 0,02 0,02 0,01* 0,05	Le quantità massime di residui indicate sono provvisorie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifiche, tali quantità diverranno definitive con effetto dal 19 luglio 2010 (b) LMR provvisorio dell'oxamil è valido fino al 1° gennaio 2008, in attesa della presentazione dei dati relativi alle sperimentazioni

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 2

I limiti massimi di residui della sostanza attiva CARBARIL sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.
I limiti massimi di residui della sostanza attiva DELTAMETRINA sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

PARTE A

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	nel grasso contenuto nelle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 (1) (4)	**per il latte vaccino crudo e il latte vaccino intero figuranti nell'allegato I, al codice 0401; per altri prodotti alimentari di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I ai codici 0407 00 e 0408 (3) (4)**
CARBARIL	0,05*	0,05*	0,05*
DELTAMETRINA (cis-deltametrina) (a)	in fegato e reni 0,03* pollame vivo e prodotti a base di pollame 0,1 , altri 0,5	0,05	0,05*

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica (p).
(a) LMR valido fino al 1° novembre 2007, in attesa della revisione del fascicolo dell'allegato III nel quadro della direttiva 91/414/CEE e l'ulteriore registrazione dei formulati di deltametrina a livello nazionale

ALLEGATO 3

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO[1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTOE L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

[1] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CARBARIL (insetticida)	Melo[1] .... Olivo .... Pomodoro .... Cereali (escluso granturco) .... Tabacco .... Floreali, ornamentali, forestali, pioppo.....	**80** **28** **7** **7** **7** **--**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Tappeti erbosi di campi da golf e sportivi.	[1] Impiego come diradante Applicazione alla coltura ed al terreno
DELTAMETRINA (insetticida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, olivo .... Carota, pomodoro, melanzana, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, rucola, spinacio, pisello, fagiolino, fava, asparago, carciofo .... Cipolla, sedano, porro .... Peperone, fagiolo, funghi .... Soia, cotone .... Colza .... Patata (precoce e tardiva).......... Frumento, mais, orzo .... Barbabietola da zucchero .... Erba medica .... Tabacco .... Floreali, ornamentali .... Pioppo	 **3** **3** **7** **3** **15** **30** **7** **3** **3** **15** **3** **--** **--**	Cereali in granella[2]..........	**2/--**	Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	[2] Se destinati ad alimentazione umana ed animale, effettuare una idonea pulitura.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ENDOSULFAN (insetticida)	**Impieghi ammessi fino al 2.06.2007:** Agrumi, mandorlo, nocciolo [1], pomacee, pesco…… Vite…… Pomodoro, cucurbitacee con buccia non commestibile…… Soia…… Patata…… Barbabietola da zucchero…… Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, favino…… Tabacco…… Floreali, ornamentali, forestali, pioppo….	 **25** **28** **25** **25** **25** **25** **25** **25** **--**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Applicazione alla coltura e al terreno.	(1) Uso essenziale riconosciuto ai sensi del DD 19.07.2006 (G.U. n. 184 del 9.8.2006) fino al 31.12.2007
FENITROTION (insetticida)	Vite…… Pomodoro [1]…… Barbabietola da zucchero…… Tabacco…… Floreali, ornamentali, forestali, pioppo…..	**100** **35** **20** **20** **--**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione di prodotti agrari. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno. [1] In campo
METIDATION (insetticida)	Olivo……	**100**				Uso essenziale riconosciuto ai sensi del DD 30.03.2004 (G.U. n. 110 del 12.05.2004) fino al 31.12.2007

07A03927

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 febbraio 2007.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti della società Ligabue, unità di Fiumicino. (Decreto n. 40435).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo intervenuto in data 11 maggio 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata concordata la proroga del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto l'elenco, vidimato dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 11 maggio 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario sen. Maurizio Sacconi, in favore di un numero massimo di trentuno ex dipendenti della società Ligabue (Roma), unità di Fiumicino (Roma), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 36665 del 28 luglio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio n. 83, così suddivisi:

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per ventitre unità;

dal 1° gennaio 2006 all'8 gennaio 2006, per due unità;

dal 1° gennaio 2006 al 19 febbraio 2006 per tre unità;

dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006 per tre unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 335.426,73.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

La società è tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

La concessione del trattamento di mobilità è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 335.426,73 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivio sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 371

07A03924

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 aprile 2007.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Puglia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone Femminello del Gargano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2007 relativo alla designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Limone Femminello del Gargano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 10 aprile 2006;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di

controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Limone Femminello del Gargano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dall'8 marzo 2007, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di

conformità della indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A03878

DECRETO 20 aprile 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «LTM - Lab. di tecnologia e merceologia - Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di agraria», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 23 luglio 2004, con il quale al laboratorio LTM - Lab. di tecnologia e merceologia - Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di agraria, ubicato in Piacenza, via Emilia Parmense n. 84 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 luglio 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio LTM - Lab. di tecnologia e merceologia - Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di agraria, ubicato in Piacenza, via Emilia Parmense n. 84, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Determinazione degli zuccheri riduttori	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 5
Determinazione del titolo alcolico volumetrico dei vini . . .	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 3 + regolamento CEE n. 128/04
Determinazione della massa volumica a 20° C e della densità relativa a 20° C	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 1
Determinazione dell'acidità totale dei mosti dei vini	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 13
Determinazione dell'estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 4

07A03879

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Con decreto 12 dicembre 2005, al maresciallo aiutante mare della G.d.F. De Santis Alberto, matr. 11995-GF/CEMM, nato ad Acireale (Catania), il 5 dicembre 1959, è concessa una medaglia d'argento al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Comandante del guardacoste G.d.F. «Ballali», impegnato in attività di prevenzione e contrasto dei flussi migratori clandestini, prestava soccorso, nelle acque al largo di Lampedusa, ad un'imbarcazione alla deriva con 269 cittadini non comunitari. In un quadro meteomarino particolarmente avverso, manovrava l'unità in modo da consentire a due membri dell'equipaggio di salire a bordo dell'imbarcazione in difficoltà, contribuendo così in modo determinante al buon esito dell'operazione conclusasi con il salvataggio di tutti i naufraghi.

Nel corso della difficile operazione dimostrava notevole coraggio, brillante professionalità, spiccate doti marinaresche ed altissimo senso del dovere».

Stretto di Sicilia, 16 dicembre 2004.

Con decreto 12 dicembre 2005, al brigadiere mare della G.d.F. Lorenti Nicola, matr. 11300-GF/CFMM, nato a Catania il 28 luglio 1957, è concessa una medaglia di Bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Componente dell'equipaggio del guardacoste G.d.F. «Ballali», in occasione delle operazioni di soccorso ad una imbarcazione in difficoltà con 269 cittadini non comunitari nelle acque al largo di Lampedusa, dimostrava di possedere elevate capacità professionali, nonché doti umane di generosità e di altruismo. In un quadro meteomarino particolarmente avverso saliva con un collega a bordo dell'unità soccorsa e provvedeva al trasbordo dei cittadini extracomunitari. La sua azione contribuiva in modo determinante al buon esito dell'operazione conclusasi con il salvataggio di tutti i naufraghi». Stretto di Sicilia 16 dicembre 2004.

Con decreto 12 dicembre 2005, al brigadiere mare della G.d.F. Bruno Antonino, matr. 10963-GF/CEMM, nato a Catania il 21 aprile 1955, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Componente dell'equipaggio del guardacoste G.d.F. «Ballali», in occasione delle operazioni di soccorso ad una imbarcazione in difficoltà con 269 cittadini non comunitari nelle acque al largo di Lampedusa, dimostrava di possedere elevate capacità professionali, nonché doti umane di generosità e di altruismo. In un quadro meteomarino particolarmente avverso saliva con un collega a bordo dell'unità soccorsa e provvedeva al trasbordo dei cittadini extracomunitari. La sua azione contribuiva in modo determinante al buon esito dell'operazione conclusasi con il salvataggio di tutti i naufraghi». Stretto di Sicilia, 16 dicembre 2004.

07A03923

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Nuove indicazioni terapeutiche delle specialità medicinali per uso umano «Keppra» e «Thyrogen»

Si comunica che la commissione tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 febbraio 2007, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per le nuove indicazioni terapeutiche, alle medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, dei medicinali con procedura centralizzata di seguito indicati:

Nuove indicazioni terapeudiche:

Keppra, trattamento delle crisi parziali con o senza secondaria generalizzazione in adulti e bambini a partire dai quattro anni di età con epilessia;

Thyrogen, stimolazione pre-terapeutica post-tirodectomia in pazienti a basso rischio mantenuti in terapia ormonale soppressiva (TSHT) per l'ablazione del tessuto tirodeo residuo (in associazione) con 100 mCi (3,7 GBq) di iodio radioattivo (^{131}I).

07A03909

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale «Intralipid»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 825 del 5 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INTRALIPID, anche nelle forme e confezioni: «20 g/100 ml emulsione per infusione» 1 sacca 1000 ml; «20 g/100 ml emulsione per infusione» 6 sacche 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona), Italia, codice fiscale 03524050238.

Confezioni:

«20 g/100 ml emulsione per infusione» 1 sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 024385270 (in base 10) 0R85RQ (in base 32);

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi AB, Uppsala, Svezia, (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: lipidi di soia 200 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 12 g;

eccipienti: glicerolo 22,5 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

«20 g/100 ml emulsione per infusione» 6 sacche 1000 ml;

A.I.C. n. 024385282 (in base 10) 0R85S2 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi AB, Uppsala, Svezia, (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: lipidi di soia 200 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 12 g;

eccipienti: glicerolo 22,5 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: INTRALIPID può essere utilizzato come parte integrante di un regime bilanciato di alimentazione parenterale nei pazienti che non sono in grado di nutrirsi in modo adeguato per via orale ed è particolarmente indicato nei casi in cui sia richiesto un elevato apporto energetico per compensare eccessive perdite caloriche quali conseguono a traumi, infezioni, ustioni gravi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 024385270 - «20 g/100 ml emulsione per infusione» 1 sacca 1000 ml.

Classe: «C».

A.I.C. n. 024385282 - «20 g/100 ml emulsione per infusione» 6 sacche 1000 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 024385270 - «20 g/100 ml emulsione per infusione» 1 sacca 1000 ml.

OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

A.I.C. n. 024385282 - «20 g/100 ml emulsione per infusione» 6 sacche 1000 ml.

OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N n. 826 del 5 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INTRALIPID, anche nelle forme e confezioni: «10 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche da 100 ml; «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche da 100 ml; «20 g/100 ml emulsione per infusione» 12 sacche da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona), Italia, codice fiscale 03524050238.

Confezioni:

«10 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche da 100 ml;

A.I.C. n. 024385294 (in base 10) 0R85SG (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi AB, Uppsala, Svezia, (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: lipidi di soia 100 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 12 g;

eccipienti: glicerolo 22,5 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

«20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche da 100 ml;

A.I.C. n. 024385306 (in base 10) 0R85SU (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi AB, Uppsala, Svezia, (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: lipidi di soia 200 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 12 g;

eccipienti: glicerolo 22,5 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione:

«20 g/100 ml emulsione per infusione» 12 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 024385318 (in base 10) 0R85T6 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi AB, Uppsala, Svezia, (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml contengono:

Principi attivi: lipidi di soia 200 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 12 g;

eccipienti: glicerolo 22,5 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: INTRALIPID può essere utilizzato come parte integrante di un regime bilanciato di alimentazione parenterale nei pazienti che non sono in grado di nutrirsi in modo adeguato per via orale ed è particolarmente indicato nei casi in cui sia richiesto un elevato apporto energetico per compensare eccessive perdite caloriche quali conseguono a traumi, infezioni, ustioni gravi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 024385294 - «10 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche da 100 ml.

Classe: «C».

A.I.C. n. 024385306 - «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche da 100 ml.

Classe: «C».

A.I.C. n. 024385318 - «20 g/100 ml emulsione per infusione» 12 sacche da 500 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 024385294 - «10 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche da 100 ml.

OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 024385306 - «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche da 100 ml.

OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

A.I.C. n. 024385318 - «20 g/100 ml emulsione per infusione» 2 sacche da 500 ml.

OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03911 - 07A03912

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Codex»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 460 del 27 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso (Milano) codice fiscale 03804220154.

Medicinale: CODEX.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 029032012 - 10 capsule 250 mg;

varia in:

A.I.C. n. 029032012 «5 miliardi capsule rigide» 10 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 029032024 - 20 capsule 250 mg (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 029032024 - «5 miliardi capsule rigide» 20 capsule 250 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029032036 - «polvere per sospensione orale» 10 bustine;

varia in:

A.I.C. n. 029032036 - «5 miliardi polvere per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 029032048 - «polvere per sospensione orale» 20 bustine (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 029032048 - «5 miliardi polvere per sospensione orale» 20 bustine (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A03910

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Centiax»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 827 del 5 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: CENTIAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035276031 - «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala EV IM;

A.I.C. n. 035276043 - «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala IM;

A.I.C. n. 035276056 - « 2 G/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala EV.

È ora trasferita alla società: Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito n. 12 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03913

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Enalapril Ipso Pharma»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 828 del 5 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: ENALAPRIL IPSO PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036596017 - «5 mg compresse» 28 CPR;

A.I.C. n. 036596029 - «20 mg compresse» 14 CPR.

È ora trasferita alla società: SO.SE.PHARM s.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Enalapril SO.SE.PHARM.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

07A03914

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Risperdal»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 830 del 13 aprile 2007

Titolare A.I.C.: Jansen Cilag S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano, via Michelangelo Buonarroti n. 23, c.a.p. 20093 - codice fiscale 00962280590

Medicinale: RISPERDAL.

Variazione AIC: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Cilac AG sita in Hochstrasse 201 Schaffhausen (Svizzera), per la produzione e confezionamento primario della fiala solvente.

Tale officina è già autorizzata per il confezionamento secondario (assemblaggio flaconcino polvere e fiala solvente relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028752172 - «25 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente 2 ml;

A.I.C. n. 028752184 - «37,5 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente 2 ml;

A.I.C. n. 028752196 - «50 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03915

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lacteol»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 831 del 13 aprile 2007

Medicinale: LACTEOL.

Titolare AIC: Bruschettini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 6, cap. 16147 - Genova, codice fiscale 00265870105.

Variazione A.I.C.: modifica del nome del principio attivo - modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione del principio attivo:

da: Lactobacillus acidophilus

a: Lactobacillus LB (L. fermentum e L. delbueckii).

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 028962013 - «forte» 20 capsule;

A.I.C. n. 028962025 - «forte» 10 bustine orali;

a: A.I.C. n. 028962013 - «5 miliardi capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 028962025 - «10 miliardi polvere orale» 10 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Esarondil»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 842 del 16 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Terapeutico M.R. S.r.l. (codice fiscale 00482630480) con sede legale e domicilio fiscale in via D. Veneziano, 13, 50143 - Firenze:

Medicinale: ESARONDIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 021649013 - 4 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 021649025 - «300 mg capsule rigide» 8 capsule;

A.I.C. n. 021649037 - «300 mg capsule rigide» 16 capsule,

è ora trasferita alla società:

Sirton Medicare S.p.a. (codice fiscale 02856920133) con sede legale e domicilio fiscale in piazza XX Settembre, 2 - 22079 Villa Guardia (Como).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03917

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Donaflor»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 845 del 16 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Organon Italia S.p.a. (codice fiscale 00405640582) con sede legale e domicilio fiscale in via Ostilia, 15 - 00184 Roma:

Medicinale: DONAFLOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034027019 - «50 mg + 30 mcg compresse vaginali» 6 compresse;

A.I.C. n. 034027021 - «50 mg + 30 mcg compresse vaginali» 12 compresse,

è ora trasferita alla società:

Bruno Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 05038691001) con sede legale e domicilio fiscale in via delle Ande, 15 - 00144 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03918

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Viridal»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 856 del 16 aprile 2007

Specialità medicinale: VIRIDAL.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc, c.a.p. 20151 - codice fiscale n. 07254500155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Viridal» è modificata come di seguito indicata.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da A.I.C. n. 033085046 - «10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 cartucce;

A.I.C. n. 033085059 - «20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 cartucce;

a A.I.C. n. 033085046 - «10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 cartucce con applicatore;

A.I.C. n. 033085059 - «20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 cartucce con applicatore.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A03919

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Songar»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 858 del 16 aprile 2007

Specialità medicinale: SONGAR.

Titolare A.I.C.: Valeas Ind. Chim. Farm. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri n. 10, c.a.p. 20133 - codice fiscale n. 04874990155.

Variazione A.I.C.: rettifica determinazione A.I.C. n. 542 del 6 marzo 2007.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Visti gli atti di Ufficio la determinazione A.I.C. n. 542 del 6 marzo 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2007, pag. 59, è apportata la seguente modifica:

da: eccipienti: saccarina sodica 7,5 mg; aroma limone 37,5 mg; aroma arancia 37,5 mg; glicole propilenico 0,7 g; etanolo 0,13 g; acqua depurata quanto basta a 1 ml;

a: eccipienti: saccarina sodica; aroma limone; aroma arancia; glicole propilenico; etanolo; acqua depurata.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03920

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Decoder Micoflu»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 874 del 18 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bracco S.p.a., codice fiscale n. 00825120157, con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano:

Specialità medicinale: DECODER MICOFLU.

Confezioni:

A.I.C. n. 028407017 - crema 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 028407029 - crema 50 g (sospesa);

A.I.C. n. 028407031 - crema 100 g (sospesa),

è ora trasferita alla società: Hermal Kurt Hermann GmbH & Co. OHG con sede legale e domicilio in Scholtzstrasse, 3 - 21465 Reinbek (Germania).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03921

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-102) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.